

CRISI D'IMPRESA

Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – VII° parte

di **Francesca Dal Porto**



Con questo **ultimo intervento** si conclude la [panoramica delle novità più significative](#), contenute nel **D.Lgs. 147/2020**, che **interessano il Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza**.

In particolare, l'[articolo 356 D.Lgs. 14/2019](#), che disciplina **l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice**, è stato modificato.

Si ricorda che tale articolo è tra quelli **già in vigore**: di conseguenza, le modifiche apportate allo stesso (di cui all'[articolo 37 D.Lgs. 147/2020](#)) **sono entrate in vigore il 20.11.2020** anziché il 1° settembre 2021, come quasi tutte le altre disposizioni.

Il nuovo **comma 2**, in particolare, prevede due novità.

La prima riguarda gli **obblighi formativi degli iscritti agli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro**, nel senso che per gli stessi soggetti, al fine dell'iscrizione nell'albo di cui sopra, è **sufficiente documentare la partecipazione a corsi di durata non inferiore a quaranta ore**, anziché duecento ore, come invece richiesto alle altre categorie.

La seconda novità riguarda i criteri per il **primo popolamento dell'albo**: sulla base delle modifiche, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 358, comma 1, CCII](#), che **documentano di essere stati nominati**, alla data di entrata in vigore dello stesso articolo, **in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali**, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'Ocri, i soggetti di cui all'[articolo 352](#).

In ogni caso, sono fatti salvi gli **obblighi formativi biennali** previsti dall'[articolo 4, comma 5](#),

lett. d), del Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 2014. La **Scuola superiore della magistratura** elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei **corsi di formazione e di aggiornamento**.

All'articolo 358, comma 3, D.Lgs. 14/2019, sono state apportate alcune modificazioni relative ai **requisiti necessari per la nomina agli incarichi nelle procedure**. In particolare, è richiesto che le figure di curatore, commissario giudiziale e liquidatore siano nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto, tra le altre cose, degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale **efficiente** e tempestivo delle funzioni. È stato inserito il requisito dell'**efficienza nell'espletamento delle funzioni**, al fine di **valutare a chi affidare un determinato incarico**. All'articolo 358 comma 3 CCII è stata aggiunta una **ulteriore specifica** di cui tenere conto per l'attribuzione degli incarichi nelle procedure: devono essere rispettate esigenze di trasparenza e di rotazione e, a questo proposito, è stato previsto che si debba valutare anche **il numero delle procedure aperte nell'anno precedente**. In ogni caso, si deve tenere conto dell'**esperienza** richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico.

Anche la parte del codice della crisi relativa alle **modifiche apportate al codice civile** ha subito delle revisioni. L'articolo 380 D.Lgs. 14/2019, che interviene sull'articolo 2484 cod. civ. (cause di scioglimento delle società di capitali) statuendo che **l'apertura della liquidazione controllata e della liquidazione giudiziale** sono causa di **scioglimento della società**, è stato integrato con il **rinvio agli articoli 2487 e 2487-bis cod. civ.**

Quindi, anche in caso di **apertura di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata**, occorrerà che l'assemblea provveda alla **nomina dei liquidatori**, con funzione di rappresentanza della società, visto che l'amministrazione del patrimonio e l'esercizio dell'attività liquidatoria competono al liquidatore e al curatore.

Il nuovo **comma 2** dell'articolo 380 CCII, intervenendo sull'articolo 2487 bis, comma 3, cod. civ., stabilisce che, quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al **curatore** o al **liquidatore** della liquidazione controllata.

La *ratio* della norma è quella di **favorire la continuità nella gestione** e di **facilitare l'attività del liquidatore** e del curatore fin dai primi adempimenti.

L'articolo 382 CCII è stato sostituito nella rubrica e nei contenuti: si occupa delle **cause di scioglimento delle società di persone**. In particolare, con la modifica dell'articolo 2288 cod. civ., è stata prevista l'**esclusione** di diritto del **socio** nei confronti del quale sia stata **aperta** o al quale sia stata **estesa** non solo la procedura di **liquidazione giudiziale** ma anche quella di **liquidazione controllata**.

L'articolo 40 D.Lgs. 147/2020 interviene infine:

- sull'articolo 2257 cod. civ., prevedendo che l'istituzione degli assetti di cui all'articolo

[2086, comma 2, cod. civ.](#) spetta esclusivamente agli **amministratori**;

- sull'[articolo 2380-bis, comma 1, cod. civ.](#), con la precisazione che l'istituzione degli assetti di cui all'[articolo 2086, comma 2](#), spetta esclusivamente agli **amministratori**;
- sull'[articolo 2409-novies, comma 1, cod. civ.](#), prevedendo che l'istituzione degli assetti di cui all'[articolo 2086, comma 2](#), spetta esclusivamente al **consiglio di gestione**;
- sull'[articolo 2475 cod. civ.](#), stabilendo che l'istituzione degli assetti di cui all'[articolo 2086, comma 2](#), spetta esclusivamente agli **amministratori** e che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'**amministrazione della società** è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'[articolo 2479 cod. civ.](#).